



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZIO LEGISLATIVO

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Prot. n. CPTN/0006567/I

Trento, 04/05/2018

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI  
COMMISSIONE PER IL REFERENDUM PROPOSITIVO SULLA  
LIMITAZIONE DELLA PRESENZA DEGLI ORSI IN TRENTO

Il dirigente del servizio legislativo del Consiglio della Provincia autonoma di Trento


- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 6 agosto 2015, n. 47, con la quale è stata nominata la commissione per il referendum propositivo sulla limitazione della presenza degli orsi in Trentino, e visto in particolare il numero 4 del suo dispositivo, che rinvia a un successivo provvedimento la determinazione dei compensi spettanti ai componenti della commissione e la relativa imputazione di spesa;
- visto che la commissione per il referendum era così costituita:
  - 1) prof. Matteo Cosulich - docente di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento, presidente;
  - 2) avv. Sarre Pirrone - avvocato dello Stato - avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, componente;
  - 3) avv. Maurizio Tosadori, avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti, con studio in Riva del Garda (Trento), componente;
- considerato che la commissione ha svolto gli adempimenti stabiliti dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali), così come risultano disciplinati dal titolo III e dal titolo I della legge, e dalle disposizioni ivi richiamate;
- preso atto che il lavoro svolto dalla commissione ha riguardato in particolare l'esame preliminare d'ammissibilità della richiesta di referendum presentata in data 28 luglio 2015 (prot. n. 13108);
- vista la documentazione agli atti relativa all'attività della commissione, e in particolare i verbali della commissione del 15 e 24 settembre 2015, dell'1, 23 e 29 ottobre 2015 e del 5 novembre 2015;
- considerato che le finalità, la natura, l'oggetto e le modalità di svolgimento dei compiti della commissione sono riconducibili in particolare ad attività di consulenza, di studio, di verifica istruttoria, di accertamento e di decisione sugli adempimenti che concernono l'esame di ammissibilità del quesito referendario come disciplinati dalla l.p. n. 3 del 2003 (in particolare dal suo art. 18);

- visto che l'esame di ammissibilità - che ha comportato, oltre al normale iter istruttorio, l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e di audizioni con i rappresentanti del comitato proponente, con referenti delle strutture provinciali preposti alla materia referendaria e con il Presidente della Provincia - si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità del quesito referendario, disposta con deliberazione della commissione n. 1 del 5 novembre 2015;
- considerato che contro la deliberazione adottata dalla commissione per il referendum non sono stati presentati ricorsi né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale, e che quindi la procedura referendaria può ritenersi conclusa;
- considerato che i compensi per i membri della commissione possono essere determinati sulla base di un compenso forfetario omnicomprensivo, determinato in relazione al tipo di apporto fornito dai commissari, all'impegno prestato - anche in via preparatoria e di studio - e in ragione della professionalità e della responsabilità connesse all'incarico e svolte all'interno della commissione. Tale compenso è determinato come segue:
  - 1) per il presidente della commissione, in ragione delle sue funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento e di preparazione istruttorie delle decisioni e della deliberazione conclusiva della commissione: euro 2.500 lordi;
  - 2) per ogni altro componente della commissione: euro 1.000 lordi;
- ritenuto di corrispondere ai componenti della commissione per il referendum propositivo, in aggiunta al compenso come sopra determinato, le spese sostenute per i viaggi effettuati dal luogo di residenza a Trento con propria autovettura o con mezzi pubblici (comprese le spese di pedaggio, parcheggio, garage, taxi), per i pernottamenti ed i pasti nella misura riconosciuta al personale del Consiglio con qualifica dirigenziale, in quanto regolarmente documentate;
- dato atto che l'avv. Sarre Pirrone ha comunicato di voler rinunciare a ogni compenso o rimborso (comunicazione via e-mail inviata il 27 febbraio 2018, prot. n. 3447)
- vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali);
- visto l'art. 27 del regolamento di amministrazione e contabilità e l'art. 8, comma 1, lettera n) del regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale,

determina

1. di corrispondere ai componenti della commissione per il referendum propositivo sulla limitazione della presenza degli orsi in Trentino gli importi lordi come indicati in premessa, a titolo di compensi, oltre all'IVA e ad eventuali contributi previdenziali;
2. di rimborsare le spese documentate sostenute per i viaggi effettuati dal luogo di residenza a Trento con propria autovettura o con mezzi pubblici (comprese le spese di pedaggio, parcheggio, garage, taxi), per i pernottamenti e per i pasti nella misura riconosciuta al personale del Consiglio con qualifica dirigenziale, se e in quanto documentate e dovute;
3. di imputare la spesa di 3.737,8 euro, derivante dall'applicazione di questa determinazione, sul capitolo 10501-002 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 del Consiglio provinciale.

- Patrizia Gentile -



SI ATTESA LA COPERTURA FINANZIARIA  
DELLA PREDETTA SPESA  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

